


Pubblicato il 11/01/2023

N. 00064/2023 REG.PROV.COLL.
N. **01847/2022** REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1847 del 2022, proposto da

Carmelo Calabrò, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Sottile, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;

contro

Regione Siciliana - Presidenza, Regione Siciliana - Assessorato Regionale Istruzione e Formazione Professionale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;

nei confronti

Arturo Sergi, Serenella Casella Cipollitta, Rosalina Casella, Marco Siligato, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione cautelare,

- del provvedimento di esclusione dalla procedura, indetta con avviso pubblico n.

42/2021, Progetto Giovani 4.0 – nuova edizione – Sezione A - di finanziamento *voucher* formativi per la partecipazione a Master di I e II livello e corsi di perfezionamento *post-lauream* AFAM.;

- del D.D.G. n. 1502 del 25.8.2022 di approvazione della graduatoria definitiva e della medesima graduatoria nella parte in cui l'istanza del ricorrente non è stata ammessa a finanziamento;

- di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi compreso, ove occorra, il precedente D.D.G. n. 593/2022 di approvazione della precedente graduatoria provvisoria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Siciliana - Presidenza e della Regione Siciliana - Assessorato Regionale Istruzione e Formazione Professionale;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2023 la dott.ssa Raffaella Sara Russo e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto che occorre procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti coloro che si sono collocati nell'elenco degli ammessi a finanziamento;

Ritenuto che, in accoglimento della richiesta formulata oralmente da parte ricorrente, occorre autorizzare la notificazione per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 49 c.p.a. e dell'art. 150 c.p.c.;

Rilevato che l'art. 52, co. 2, c.p.a. stabilisce, inoltre, che *«il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'art. 151 cod. proc. civ.»*;

Ritenuto che il predetto art. 52, c. 2, può applicarsi, ad avviso del Collegio, anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami;

Considerato che, pertanto, deve a tal fine essere disposta la pubblicazione del ricorso introduttivo del presente giudizio, nonché della presente ordinanza nel testo integrale, sui siti *web* del Dipartimento dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio e del Fondo Sociale Europeo, ove è stato pubblicato il menzionato elenco;

Ritenuto che il procedimento per la notificazione per pubblici proclami possa essere articolato secondo le modalità e nei termini di seguito elencati:

1. l'avviso, da pubblicarsi a cura della parte ricorrente sui siti indicati, dovrà contenere le seguenti informazioni: a) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; b) il numero di registro generale del procedimento; c) il nominativo della parte ricorrente; d) gli estremi dei provvedimenti impugnati; e) l'indicazione di ciascun controinteressato; f) il testo integrale del ricorso introduttivo; g) il testo integrale della presente ordinanza;

2. il ricorrente a tal fine proporrà apposita istanza alla predetta Amministrazione nel termine perentorio di dieci (10) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;

3. alla richiesta deve seguire il deposito della prova dell'intervenuta pubblicazione, entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) successivi all'avvenuta pubblicazione; l'avviso non dovrà essere comunque rimosso dai siti delle amministrazioni sino alla pubblicazione della sentenza di questo Tribunale che definirà il presente giudizio;

Ritenuto di dover fissare, per il prosieguo della trattazione della domanda cautelare, la camera di consiglio indicata in dispositivo, rimanendo frattanto sospesa ogni pronuncia in rito, nel merito e sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) ordina alla parte ricorrente di integrare il contraddittorio, con le modalità e nei termini indicati nella motivazione.

Fissa per l'ulteriore trattazione della domanda cautelare la camera di consiglio del 20 aprile 2023.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2023, con l'intervento dei magistrati:

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente

Roberto Valenti, Consigliere

Raffaella Sara Russo, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Raffaella Sara Russo

IL PRESIDENTE

Guglielmo Passarelli Di Napoli

IL SEGRETARIO